



cod.fiscale e P.IVA 00459830188

COMUNE DI REDAVALLE
PROVINCIA DI PAVIA
C.A.P. 27050

REGOLAMENTO COMUNALE

PER LA DISCIPLINA DELLE SAGRE

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.

del

Art. 1 – Oggetto del Regolamento e norme di riferimento

1. Il presente regolamento è redatto in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 18 ter, comma 1 della L.R. 2 febbraio 2010, n. 6 “Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere” e della DGR n. 5519 del 02.08.2016.
Il Regolamento contiene la disciplina delle sagre sul territorio Comunale. Per sagre s'intendono le manifestazioni temporanee finalizzate alla promozione, alla socialità e all'aggregazione comunitaria, in cui sia presente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva.
Le sagre hanno lo scopo di valorizzare le tradizioni e i prodotti tipici locali che possono essere svolte esclusivamente nei periodi di reperimento di detti prodotti, e nelle ricorrenze delle tradizioni di riferimento. Il menù della sagra deve essere caratterizzato prevalentemente dal prodotto che dà origine alla sagra stessa.
2. L'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in via temporanea, accessoria e non esclusiva, disciplinata dall'articolo 72 della L.R. 6/2010, deve svolgersi nel rispetto della vigente normativa igienico-sanitaria, fiscale e di sicurezza a tutela di consumatori, lavoratori e fruitori della manifestazione.

Art. 2 – Calendario regionale delle fiere e delle sagre

- 1) Al fine di consentire il monitoraggio e la conoscenza sul territorio delle fiere e delle sagre, nonché per permettere all'amministrazione comunale la verifica della sostenibilità di tutti gli eventi temporanei organizzati sul suo territorio, il Comune redige ed approva con deliberazione della Giunta Comunale un elenco delle fiere e delle sagre che si svolgeranno nell'anno seguente.
- 2) Gli organizzatori devono depositare in Comune l'istanza per lo svolgimento della fiera o della sagra entro il 15 novembre di ogni anno. Il Comune, entro il 30 novembre di ogni anno, redige l'elenco annuale delle fiere e delle sagre che si svolgeranno sul territorio comunale nell'anno successivo.
- 3) L'istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, salvo possibile integrazione della stessa entro il termine di 10 giorni:
 - a) Dati anagrafici degli organizzatori e, nel caso d'impresa, i relativi dati;
 - b) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (e-mail/telefono);
 - c) Tipologia e numero indicativo degli operatori partecipanti;
 - d) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;
 - e) Programma di massima della manifestazione;
 - f) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
- 4) Qualora nell'ambito della sagra siano previsti eventi/manifestazioni per loro natura assoggettati a licenza/autorizzazione/SCIA, le relative istanze vanno presentate nei termini previsti dalle norme che li regolamentano e i relativi atti di assenso devono essere prodotti prima dell'effettuazione della sagra, o comunque entro i termini previsti dai singoli regolamenti comunali applicabili.
- 5) Devono essere inserite nell'elenco di cui al comma 1 anche le fiere e le sagre organizzate direttamente dal Comune.
- 6) Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 18 bis, comma 1 della L.R. 6/2010, la Giunta Regionale pubblica il “Calendario regionale delle fiere e delle sagre” che conterrà le seguenti informazioni:
 - a) Dati anagrafici dell'organizzatore;
 - b) Denominazione, ubicazione ed orari di svolgimento della manifestazione;

- c) Indicazione dell'eventuale sito web della manifestazione e contatti (email/telefono);
 - d) Programma di massima della manifestazione;
 - e) Eventuale segnalazione di vendita o somministrazione di prodotti tipici enogastronomici, della cultura e dell'artigianato locale.
- 7) L'elenco annuale di cui al comma 1 è inserito dal Comune **entro il 15 dicembre** di ogni anno, sull'apposita piattaforma informatica messa a disposizione da Regione Lombardia.
 - 8) L'istanza è rigettata in caso di contrasto della stessa con atti di pianificazione programmazione regionali e comunali.

Art. 3 – Organizzatori

Le manifestazioni di cui al precedente articolo possono essere organizzate da:

- a) l'Amministrazione Comunale;
- b) le associazioni sindacali e di categoria presenti sul territorio;
- c) associazioni con personalità giuridica senza scopo di lucro a finalità culturali e del tempo libero.

Art. 4 – Modifiche del calendario regionale delle fiere e delle sagre

1. L'elenco delle fiere e delle sagre inserito nel calendario regionale può essere integrato o modificato solo dal Comune.
2. Gli organizzatori che intendano modificare i dati già inseriti o, in via del tutto eccezionale, presentare istanza fuori termine per una nuova manifestazione non prevista e non prevedibile in sede di programmazione annuale, devono rivolgersi al Comune almeno 30 giorni prima dell'ipotizzata data di inizio della manifestazione stessa, al fine di consentire l'espletamento di tutte le verifiche necessarie e di darne la necessaria visibilità al pubblico. Con solo riferimento alle modifiche di eventi già calendarizzati, tale termine può essere derogato, con provvedimento motivato, in ragione di emergenze o eventi meteorologici straordinari ed entro il limite strettamente necessario a superare tali difficoltà.

Art. 5 – Modalità di svolgimento e durata delle sagre

1. Gli organizzatori delle fiere e delle sagre devono presentare istanza al Comune entro il 15 novembre di ogni anno.
2. Nei giorni di svolgimento delle manifestazioni di cui all'art. 4, non potranno essere autorizzati altri eventi.
3. In caso di sovrapposizione di due o più sagre nello stesso sito e negli stessi giorni, il Comune accoglie le istanze attenendosi, nell'ordine, ai seguenti criteri:
 - a) Sagra che abbia finalità di valorizzazione del territorio, del turismo, dei prodotti enogastronomici tipici, della cultura e dell'artigianato locale; i prodotti alimentari venduti e somministrati dovranno provenire in prevalenza dall'Elenco dei prodotti agroalimentari tradizionale della Regione Lombardia o comunque classificati e riconosciuti come DOP, IGP, DOC, DOCG e IGT della Regione Lombardia;
 - b) Forte connotazione tradizionale dell'evento che giustifica la sagra (celebrazione religiosa, festa patronale, commemorazione di un evento importante per la comunità, ecc.);
 - c) Anni di svolgimento della sagra;
 - d) Grado di coinvolgimento degli operatori in sede fissa;
 - e) Ordine cronologico di presentazione dell'istanza.
4. Entro 20 giorni dalla data prevista per la sagra o fiera, per consentire la necessaria istruttoria da parte dell'Ufficio competente, il soggetto organizzatore dell'evento dovrà presentare al Comune i documenti individuati dalle Circolari del Ministero dell'Interno – Dipartimento

della Pubblica Sicurezza datata 07/06/2017 e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco datata 19/06/2017;

Art. 6 – Coinvolgimento degli operatori in sede fissa

1. Durante lo svolgimento delle sagre, compatibilmente con le esigenze di tutela dell'ordine pubblico e della Pubblica Sicurezza, il Comune può concedere agli esercizi di vicinato e ai pubblici esercizi di vendere e somministrare i propri prodotti sull'area pubblica in cui si svolge la sagra.
2. Le attività di vigilanza e controllo spettano agli Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria, con particolare riguardo alla Polizia Locale.
3. Le violazioni al presente Regolamento, saranno punite ai sensi dell'art. 18 ter, comma 2, comma 3 e comma 4 della L. Regione Lombardia n. 6/2010, così come modificata dalla L.R. n. 10/2016.

Art. 8 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente in materia.